

Legge regionale 6 settembre 1988, n. 45.

Costituzione di una società a partecipazione regionale per lo sviluppo dell'innovazione e collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche in materia di interesse regionale.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

1. Nel quadro delle iniziative volte a favorire lo sviluppo dell'innovazione nei settori produttivi, anche con l'apporto scientifico delle università, la Giunta regionale è autorizzata a promuovere la costituzione di una Società per azioni per la realizzazione di specifiche attività nelle materie di competenza regionale come specificato nei successivi articoli 2 e 3.

2. Possono essere soci oltre alla Regione e alle università, anche gli enti locali, gli istituti di credito, le imprese e/o loro associazioni, altri enti pubblici territoriali e non territoriali, e soggetti privati operanti nel settore.

3. La quota di partecipazione regionale nella società non deve essere inferiore a un terzo del capitale sociale.

Art. 2

1. La «Società» dovrà operare nel territorio regionale al fine di promuovere, nei limiti degli articoli 117 e 118 della Costituzione della Repubblica e delle norme dello Statuto della Regione, iniziative per lo sviluppo dell'innovazione, raccogliendo e coordinando le risorse scientifiche, organizzative e finanziarie esistenti o confluenti nel Veneto.

2. E' scopo inoltre della società diffondere nel sistema economico e produttivo le informazioni acquisite e i risultati di ricerca ottenuti dall'attività sociale.

3. Gli interventi dovranno promuovere lo sviluppo regionale e in particolare quello produttivo, con speciale attenzione alle piccole e medie imprese a elevato livello tecnologico.

In questo ambito dovranno essere sostenute le attività che con innovazioni di processo e di prodotto contribuiscono al miglioramento della situazione ambientale, nonché quelle che favoriscono la qualificazione e l'aumento dell'occupazione.

Art. 3

1. La società persegue gli scopi di cui all'articolo precedente mediante:

a) promozione, predisposizione e potenziamento di studi e ricerche, nelle materie di competenza, nei settori e sui processi a tecnologia emergente che favoriscano lo sviluppo dell'innovazione;

- b) collaborazione con le università e con altri centri scientifici e imprese al fine di garantire un rapporto equilibrato tra capacità scientifica, dotazione di mezzi e disponibilità di personale;
- c) formazione e gestione in sede locale di sistemi informativi per la diffusione dell'innovazione;
- d) progettazione e/o realizzazione di iniziative che permettano la formazione e l'insediamento di nuove attività e sviluppino, utilizzino, diffondano l'alta tecnologia curando eventualmente anche la commercializzazione dei risultati ottenuti.

Art. 4

1. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con la società per la predisposizione e lo svolgimento di particolari programmi o progetti di attività, studi e ricerche con l'apporto scientifico delle università.

2. La Giunta regionale presenterà annualmente alle commissioni consiliari prima e terza una relazione sulle collaborazioni e le attività programmate.

Art. 5

1. Lo statuto della società dovrà essere formato in modo da recepire le disposizioni dell'articolo 13 della legge 9 dicembre 1985, n. 705, garantendo alle università una rappresentanza nel consiglio di amministrazione e negli altri organi esecutivi.

2. Ai fini della partecipazione della Regione alla società il Consiglio regionale prenderà atto con apposita deliberazione dello statuto della società.

Art. 6

1. La Giunta regionale, al fine di conseguire l'obiettivo dello sviluppo della ricerca, è altresì autorizzata a stipulare con il Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.) convenzioni finalizzate ad approfondire studi e ricerche nelle materie di competenza regionale con particolare riguardo ai settori dell'ambiente, dei servizi sociali, del turismo e dei beni culturali.

Art. 7

1. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata una spesa complessiva di lire 15.000.000.000 nel triennio 1988-1990, di cui lire 10.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 1 e lire 5.000.000.000 per gli interventi previsti dall'articolo 6.

2. All'onere relativo determinato in lire 9.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1990, si provvede:

- a) mediante utilizzo, ai sensi dell'articolo 19, quinto comma, della vigente legge regionale di contabilità, dello importo di lire 5.000.000.000 iscritto al capitolo 80230 fondo globale per le spese di investimento - partita n. 14 - dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1987;
- b) mediante prelevamento di lire 4.000.000.000 per l'anno finanziario 1988 e lire 3.000.000.000 per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, della partita n. 17 del fondo globale per le spese di investimento di cui al capi-

tolo 80230 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990.

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1988 e del bilancio pluriennale 1988-1990 sono istituiti i seguenti capitoli:

- capitolo 71260, relativo agli interventi di cui all'articolo 1 della presente legge, denominato «Spese per la partecipazione della Regione del Veneto a una società per lo sviluppo dell'innovazione» con lo stanziamento di lire 6.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 2.000.000.000 per l'anno finanziario 1990;
- capitolo 71262 relativo agli interventi di cui all'articolo 6 della presente legge, denominato «Spese per la collaborazione con il C.N.R. per studi e ricerche nelle materie di competenza regionale», con lo stanziamento di lire 3.000.000.000 per l'anno finanziario 1988, di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1989 e di lire 1.000.000.000 per l'anno finanziario 1990.

Art. 8

1. Sono abrogate le disposizioni relative al Centro Tecnologico Veneto contenute negli articoli 3, 4, 7 e 36 della legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, «Progetto per il settore secondario e il mercato del lavoro».

2. Al punto 6.2 dell'Allegato 1 alla legge regionale 6 marzo 1984, n. 9, non si applica il disposto di cui all'articolo 1, secondo comma, della legge citata.

Art. 9

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneta.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 6 settembre 1988

Bernini

Dal procedimento di formazione della legge regionale 6 settembre 1988, n. 45

- La Giunta regionale, su proposta del Presidente Carlo Bernini ha adottato il disegno di legge con deliberazione 7 ottobre 1986, n. 91/ddl;
- Il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 ottobre 1986, dove ha acquisito il n. 147 del registro dei progetti di legge;
- Il progetto di legge è stato assegnato alle commissioni consiliari 1° e 3° in data 5 novembre 1986;
- La Giunta regionale su proposta del Presidente Carlo Bernini, ha adottato un emendamento al ddl n. 91 con deliberazione 4 novembre 1986, n. 1508/inf, che è stato trasmesso al Consiglio regionale l'11 novembre 1986;
- La 1° commissione consiliare ha completato l'esame del progetto di legge in data 4 novembre 1987, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giuseppe Pupillo, ha esaminato e approvato a unanimità il progetto di legge con deliberazione legislativa 27 novembre 1987, n. 5113;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 dicembre 1987;
- Il Commissario del Governo, con nota 31 dicembre 1987, n. 17976/23004/5, ha notificato il rinvio della deliberazione legislativa a nuovo esame del Consiglio regionale disposto dal Governo della Repubblica;
- La 1° commissione consiliare ha completato il riesame del progetto di legge in data 20 luglio 1988, presentandolo all'assemblea consiliare, unitamente alla prescritta relazione, ai sensi dell'art. 24 del provvedimento del Consiglio regionale 30 aprile 1987, n. 456;
- Il Consiglio regionale, su relazione del Consigliere Giorgio Sala, ha riesaminato e riapprovato a maggioranza il progetto di legge con deliberazione legislativa 29 luglio 1988, n. 3445;
- La deliberazione legislativa è stata inviata al Commissario del Governo in data 1 agosto 1988;
- Il Commissario del Governo, con nota 29 agosto 1988, n. 9600/23004/5, ha trasmesso copia della deliberazione legislativa munita del visto di cui al 1° comma dell'art. 127 della Costituzione, con il consenso del Governo della Repubblica alla dichiarazione d'urgenza.

Struttura amministrativa regionale competente:

Dipartimento per le attività culturali.